



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

**DELIBERAZIONE N. 55 del 21 novembre 2016**

**ESTRATTO CON ALLEGATO**

**OGGETTO: Presa d'atto delle delibere del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Calabria e conseguenti modifiche all'avviso pubblico per la costituzione di una short list di professionisti qualificati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 10 giugno 2015. Riapertura termine di presentazione delle domande di partecipazione.**

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**PREMESSO CHE**, con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n.34 del 21 aprile 2015, è stato demandato all'Ufficio di Presidenza la predisposizione di un avviso pubblico finalizzato alla formazione di una short list di candidati in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, per la selezione di sei esperti giuridico-legali da assegnare alla struttura del CO.RE.COM. Calabria;

**CHE**, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.38 del 10 giugno 2015, è stato approvato l'avviso pubblico sopra descritto;

**CHE**, all'esito dell'istruttoria sulle istanze presentate, con determinazione del Dirigente del Co.Re.Com. Calabria R.G. n.713 del 07.10.2015, è stata approvata la lista degli idonei, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

**CONSIDERATO CHE**, *medio tempore*, si è insediato il nuovo Comitato Regionale per le Comunicazioni che, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della L.R. n.2/2001:

- con la delibera n.2 del 21 luglio 2016, stante l'esponentiale aumento di ricorsi per il tentativo obbligatorio di conciliazione e per la definizione delle controversie, ha rappresentato la necessità di selezionare non più sei, bensì nove unità di personale da assegnare alla struttura del Co.Re.Com. Calabria;
- con la delibera n.31 del 16 settembre 2016, ha approvato il programma delle attività per l'anno 2017 ed il relativo fabbisogno finanziario, nel quale è stata indicata la somma complessiva da destinare all'implementazione del servizio di risoluzione delle controversie;
- con la delibera n.72 del 7 novembre 2016 ha ribadito la necessità dell'assegnazione al Co.Re.Com. Calabria di nove unità di personale ed ha precisato che il corrispettivo unitario da corrispondere per ciascuna udienza di conciliazione, è pari all'importo lordo di € 20,00 fino alla concorrenza di un totale massimo annuo lordo di € 15.000,00;

**VALUTATO CHE** occorre, pertanto, modificare l'avviso per la costituzione di una short list di professionisti qualificati, finalizzata all'affidamento di incarichi di conciliazione presso il CO.RE.COM. Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.38 del 10 giugno 2015, rimodulandone i contenuti coerentemente ai nuovi parametri forniti dal Co.Re.Com. Calabria con le delibere sopra citate;

**CHE** occorre, altresì, disporre la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, facendo salva la lista degli idonei, approvata con la determinazione del Dirigente del Co.Re.Com. Calabria R.G. n.713 del 07.10.2015;

**PRESO ATTO CHE** con nota prot. n.45133 del 16.11.2016, il Dirigente del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, ha comunicato che i suoi impegni di continua e costante assistenza al neo eletto Comitato Regionale per le Comunicazioni e di collaborazione alla Conferenza dei Consigli Regionali, quale coordinatore del Tavolo Tecnico dei Dirigenti per la rielaborazione dell'Accordo Quadro da stipulare con l'AGCOM, non gli consentono di attendere ai compiti allo stesso demandati dall'avviso sopra citato;

**CHE** occorre, pertanto, modificare l'avviso *de quo*, demandando al Segretario Generale compiti e funzioni attribuiti al Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

**DATO ATTO CHE** tutti dirigenti di Area e di Settore hanno attestato l'indisponibilità di professionalità interne idonee allo svolgimento di incarichi di conciliazione presso il Co.Re.Com. Calabria;

**CONSIDERATO** che l'AGCOM, con nota prot. n. 0019802 del 31.03.2010, nel rispondere al Presidente del Co.Re.Com. del Friuli Venezia Giulia in merito alla possibilità di utilizzare le risorse assegnate per assunzioni a tempo determinato, ha chiarito che il contributo erogato ai Co.Re.Com. costituisce somma vincolata all'espletamento di una funzione pubblica istituzionale dell'Autorità stessa, sebbene delegata all'organo istituzionale individuato dalla L. n.239/1997 e che il medesimo non può essere assimilato alle somme di cui la Regione dispone per il proprio funzionamento e che possa pertanto essere destinato all'acquisizione di risorse umane, mediante contratti a tempo determinato oppure di somministrazione, funzionali all'espletamento delle attività delegate per periodi pari o inferiori a quelli della convenzione che disciplina l'espletamento delle attività delegate medesime, in deroga alle restrizioni della legge finanziaria regionale;

**VISTO** il parere espresso dal Ministero dell'Economia in data 28.07.2012 prot. n.0065336, reso in merito alla destinazione dei contributi concessi dall'AGCOM ai Co.Re.Com. per lo svolgimento delle attività delegate, richiesto con riguardo alla possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle attività delegate anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nel quale si è ritenuto che in assenza di adeguate professionalità, le assunzioni prospettate possano essere poste in essere senza oneri diretti a carico del bilancio regionale;

#### **PRESO ATTO**

**CHE** i giudici contabili hanno condiviso tale tesi, ritenendo ammissibile l'utilizzo delle somme ricevute dall'AGCOM per l'esercizio delle funzioni delegate, anche per retribuire personale a tempo determinato, sempreché siano rispettate le seguenti condizioni: assenza di adeguate professionalità all'interno della Regione; assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale, che neanche in minima parte può assumersi un onere di contribuzione, posto che l'intera copertura di essa rimane a carico delle risorse finanziate dall'AGCOM per funzioni delegate; la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti (dunque, contratti a tempo determinato, o di somministrazione, o comunque con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione) (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, parere n.381/2013);

**CHE**, i giudici contabili hanno altresì precisato che i severi limiti imposti dal legislatore per le spese del personale siano riferiti alle sole spese finanziate con entrate in libera disponibilità dell'ente e non alle spese finanziate da risorse provenienti da terzi e costrette da vincolo di destinazione (cfr. sezione Toscana, delib. N.8/2010/PAR; Sezione Puglia delib. N.13/2011; Sezione Liguria delib. N.9/2012; sezione Lazio delib. N.23/2012; Sezioni riunite delib. N. 7/contr./2011);

**RILEVATO CHE**, sulla scorta di tale orientamento:

- con parere n.381/2013/PAR del 07.11.2013, la Corte dei Conti- Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha affermato l'esclusione dal computo di cui all'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010, delle somme ricevute dall'AGCOM per funzioni delegate, ove impiegate per retribuire personale a tempo determinato, in quanto *'discipline vincolistiche del genere non mirano tanto alla riduzione tout court delle spese connesse alla prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'Ente, quanto, piuttosto, hanno quale ratio conduttrice la funzione di conseguire risparmi sul bilancio dell'Ente. Tali ragioni valgono anche per le limitazioni poste alle spese finanziate con risorse provenienti da soggetti esterni e vincolate nella destinazione, con un complessivo effetto neutro sul bilancio dell'Ente'*;
- con deliberazione n.9/2012, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, confermando il proprio costante orientamento in materia di spese di personale finanziate con proventi esterni all'amministrazione, ha ribadito che nel calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, ai fini del limite del 50% commisurato alle spese sostenute nell'anno 2009, non debbano in alcun modo rientrare gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia finanziato interamente o in parte dai fondi europei o da altri enti pubblici o privati;
- con delibera n.7/CONTR/2011, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, al fine di fornire un'interpretazione unitaria sulle limitazioni poste alla spesa per studi e consulenze dall'art.6 comma 7 D.L. n.78/2010, che costituisce una materia di particolare rilevanza, hanno affermato che *'è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti*

*aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici e privati. Diversamente si finirebbe con l'impedire le spese per studi e consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all'ente locale, in ossequio al principio di universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente';*

**DATO ATTO**, pertanto, che le spese per le collaborazioni concernenti l'affidamento di incarichi di conciliazione presso il Co.Re.Com. Calabria devono essere finanziate esclusivamente con risorse finanziarie trasferite dall'AGCOM e non sono sottoposte alla disciplina vincolistica concernente le spese del personale del Consiglio regionale;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**VISTA** la Legge 31 luglio 1997 n.249, recante '*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*';

**VISTO** il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.7 comma 6;

**VISTI** gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile;

**VISTA** la Legge regionale 22 gennaio 2001 n.2 recante '*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni-Corecom*' e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.173/07/Cons del 19 aprile 2007, recante '*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie*';

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.67 del 18.04.2001 e modificato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.34 del 19.02.2002;

**VISTO** il Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. 27 maggio 2005 n.5;

**VISTO** il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. 1 agosto 2011 n.123;

**VISTA** la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Calabria ed il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria in data 16 dicembre 2009;

**VISTE** le delibere del Co.Re.Com Calabria n.2 del 21 luglio 2016 e n.31 del 16 settembre 2016;

**RICHIAMATO** il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Su proposta del Segretario Generale

a voti unanimi dei presenti

## **DELIBERA**

per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto delle delibere del CO.RE.COM. Calabria n.2 del 21 luglio 2016, n.31 del 16 settembre 2016 e n.72 del 7 novembre 2016, nonché della nota del Dirigente del Co.Re.Com. Calabria prot. n. 45133 del 16.11.2016;
- per l'effetto, di modificare l'avviso per la costituzione di una short list di professionisti qualificati, finalizzata all'affidamento di incarichi di conciliazione presso il CO.RE.COM. Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.38 del 10 giugno 2015, rimodulandone i contenuti coerentemente ai nuovi parametri forniti dal Co.Re.Com. Calabria con le delibere sopra citate e demandando al Segretario Generale lo svolgimento di compiti e funzioni attribuiti dall'avviso *de quo* al Direttore del Co.Re.Com. Calabria;
- di disporre la pubblicazione dell'avviso riportante le modifiche in premessa descritte, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale del CO.RE.COM. Calabria e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, per quindici giorni consecutivi dal giorno della pubblicazione;
- di disporre la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, facendo salva la lista degli idonei, approvata con determinazione del Dirigente del Co.Re.Com. Calabria R.G. n.713 del 07.10.2015, che sarà opportunamente integrata all'esito dell'istruttoria delle eventuali nuove istanze;

- di demandare al Segretario Generale gli adempimenti consequenziali;
- di stabilire che la copertura finanziaria sia garantita dalle risorse finanziarie trasferite annualmente dall'AGCOM per l'esercizio delle funzioni delegate;
- di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, al Co.Re.Com. Calabria, al Settore Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza e per l'inoltro al Collegio dei Revisori dei Conti, al Settore Risorse Umane, al Settore Informatico e Flussi Informativi.

Il Segretario  
F.to Dina Cristiani

Il Presidente  
F.to Nicola Irto